

Giovedì 17 novembre 2005

91. invita la Commissione ad indicare in modo chiaro e trasparente le risorse già impegnate per la «sicurezza nucleare» e per la «non proliferazione ADM»;
92. invita la Commissione a presentare in modo chiaro e trasparente le risorse occorrenti per il necessario contributo comunitario alla strategia ADM dell'UE nel corso del 2006 e nel quadro delle Prospettive finanziarie 2007-2013, operando una chiara distinzione fra le linee «sicurezza nucleare» e «non proliferazione ADM»;
93. a tal fine, invita la Commissione ad indicare le priorità e i costi estimativi per le azioni necessarie ad assolvere i suoi impegni nel quadro della Partnership globale del G8, nonché per estendere la propria azione oltre la CSI, al fine di risolvere i problemi sul piano globale;
94. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sostenere progetti specifici portati avanti da istituzioni multilaterali quali l'AIEA e l'OIAC, e a fornire all'occorrenza le necessarie fonti di finanziamento;
95. invita in particolare gli Stati membri a fornire i fondi necessari per l'elenco delle priorità dell'OPR in materia di controlli delle esportazioni e di programmi di assistenza tecnica;
96. ritiene che la prevenzione e la gestione delle crisi non dovrebbero essere finanziate dal bilancio per la prevenzione delle ADM e che le grandi ambizioni implicite nella strategia ADM e supportate da tutte le istituzioni europee e dagli Stati membri necessitano di un adeguato livello di finanziamenti; ricorda in proposito le crescenti difficoltà nel finanziare le recenti iniziative (in particolare, il rinnovo dell'azione congiunta insieme all'Organizzazione per la prevenzione delle armi chimiche (OPCW) e una nuova azione congiunta a sostegno della BTWC) attraverso il bilancio PESC o strumenti comunitari;
97. propone pertanto, nel quadro delle discussioni sulle prospettive finanziarie 2007-2013, di rivedere l'attuale accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 e di istituire una specifica linea di bilancio entro il bilancio dell'Unione per finanziare tutte le attività riguardanti le questioni relative alle AMD, a prescindere dal fatto che siano finanziate nel quadro comunitario o nel quadro PESC, sempre nel rispetto delle procedure relative alla presa di decisione come pure delle competenze del Consiglio, della Commissione e del rappresentante del personale;

*
* *

98. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente in carica del Consiglio, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'ONU, ai governi e ai parlamenti di Stati Uniti, Russia, Cina, Israele, India, Pakistan, Iran e Corea del Nord, nonché a tutti gli altri Stati parti del Trattato di non proliferazione e ai membri dell'AIEA.

P6_TA(2005)0440

Appalti pubblici della difesa

Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde «Gli appalti pubblici della difesa» (2005/2030(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 296,
- vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Giovedì 17 novembre 2005

- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0288/2005),
- A. considerando che l'articolo 296 del trattato prevede una deroga per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale in relazione alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, e che di tale articolo, sebbene esso preveda anche che le misure adottate in base a detta deroga non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari, si fa spesso abuso,
- B. considerando che l'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE prevede che, fatto salvo l'articolo 296, la direttiva stessa si applichi agli appalti aggiudicati nel settore della difesa,
- C. considerando che la Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 296 non costituisce una deroga generale ed automatica, che il ricorso ad esso deve essere giustificato caso per caso ed è giustificato solo se è necessario per conseguire l'obiettivo della salvaguardia dei relativi interessi di sicurezza che sono in gioco, e che l'onere della prova deve essere assolto dallo Stato membro interessato,
- D. in considerazione dell'importanza economica degli appalti pubblici della difesa nel mercato interno europeo, della difficile situazione finanziaria degli Stati membri, della restrizione delle spese finanziarie imposta agli Stati membri e del considerevole onere che le spese della difesa rappresentano per il contribuente,
- E. consapevole delle specificità dei mercati della difesa, in particolare con riferimento al ruolo preponderante dello Stato, alla rilevanza dell'acquisizione degli armamenti ai fini della sicurezza e alla particolarità delle strutture di mercato frammentate, ad esempio il numero molto limitato dei soggetti che compongono l'offerta e la domanda, fino a vere situazioni di monopolio,
- F. considerando che la frammentazione del mercato degli armamenti in Europa rappresenta anche una causa di debolezza della capacità militare europea,
- G. constatando che la compartimentazione ermetica dei mercati degli armamenti ha per conseguenza anche la mancata standardizzazione e quindi una mancanza di interoperabilità dei sistemi in Europa, rendendo così più difficile la cooperazione in occasione di operazioni internazionali,
- H. considerando che l'esistenza di 25 diverse regolamentazioni in materia di acquisizioni rappresenta un ostacolo per la realizzazione del Piano d'azione europeo sulle capacità (ECAP),
- I. considerando che la platea interessata degli acquirenti di armamenti è costituita esclusivamente dai governi dei 25 Stati membri, sei dei quali acquistano il 90 % dei prodotti ed hanno talora una partecipazione diretta nell'industria del settore,
1. accoglie con favore il Libro verde presentato dalla Commissione il 23 settembre 2004 (COM(2004)0608) e incoraggia la Commissione nei suoi sforzi volti a contribuire alla progressiva costruzione di un mercato europeo per gli equipaggiamenti di difesa più trasparente ed aperto fra gli Stati membri, al fine di renderlo economicamente più efficace, pur nel rispetto delle specificità del settore, nonché di rafforzare la competitività e la sicurezza comune di tutti gli Stati membri;
2. considera seriamente la missione dei trattati, che devono trovare la loro prosecuzione nella Costituzione europea, di rafforzare la coesione tra gli Stati membri anche mediante la cooperazione nel settore degli armamenti;

⁽¹⁾ In particolare le sentenze nella causa C-222/84 Johnston (1986) Raccolta 1651 e nella causa C-414/97 (1999) Raccolta I-5585 Commissione contro Spagna.

Giovedì 17 novembre 2005

3. rivolge un appello agli Stati membri e all'industria affinché rinuncino alle loro riserve pluridecennali contro un mercato degli armamenti su scala europea ed avviino una nuova fase di cooperazione con una strategia innovativa;
4. concorda con la Commissione che l'attuale politica del principio della giusta contropartita e della compensazione nel settore degli appalti militari provoca distorsioni su larga scala della concorrenza e divisioni artificiali del lavoro tra partner industriali, ostacolando notevolmente l'efficacia degli appalti pubblici;
5. concorda con la Commissione che un mercato europeo della difesa è necessario per ridurre i costi della spesa militare e per aumentare l'efficacia in termini di costi della produzione di beni militari, nell'interesse del contribuente europeo;
6. sottolinea la necessità, proprio sullo sfondo di un'industria europea degli armamenti più efficiente, di non mettere in questione il carattere di «potenza civile» dell'Unione;
7. mette in rilievo che l'accresciuta efficienza dell'industria deve andare a beneficio della tutela dei soldati europei impiegati in operazioni nonché a beneficio dei cittadini europei;
8. sottolinea che, a livello comunitario, deve essere effettuato ogni sforzo per aumentare l'armonizzazione e la standardizzazione in materia di appalti pubblici della difesa in conformità degli standard NATO di interoperabilità riconosciuti e delle particolari necessità della politica europea di sicurezza e di difesa e che, in tale processo, il superamento delle carenze dell'ECAP dovrebbe essere considerato una priorità da tutti gli Stati membri;
9. concorda con la Commissione che si devono esercitare pressioni sulle agenzie nazionali che si occupano degli appalti della difesa al fine di modificare la prassi della deroga generale a norma dell'articolo 296, e che occorre adottare misure per assicurare che gli appalti pubblici della difesa siano coperti in più larga misura dalla legislazione comunitaria rispetto alla legislazione nazionale;
10. ritiene che la Commissione dovrebbe tanto adottare una comunicazione interpretativa che rifletta la sua determinazione a porre fine all'abuso dell'articolo 296, quanto cominciare a sviluppare, parallelamente, una nuova direttiva che tenga conto delle specificità del settore della difesa ai fini degli appalti pubblici di armi, munizioni e materiale bellico soggetti all'articolo 296;
11. ritiene che la comunicazione interpretativa dovrebbe chiarire l'applicazione dell'articolo 296 sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, e che in particolare dovrebbe chiarire quali sono i gruppi di prodotti interessati, quali sono i passaggi procedurali dell'acquisizione di armamenti coperti dalla deroga e qual è la portata degli interessi essenziali della sicurezza;
12. considera appropriata un'interpretazione restrittiva degli interessi di sicurezza nazionali, data la reciproca dipendenza degli Stati membri che vi è comunque in settori quali la moneta o l'energia; si chiede in che misura oggi si possano ancora ragionevolmente separare gli interessi di sicurezza nazionali da quelli comuni europei;
13. potrebbe anche concepire, dal momento che l'articolo 296 potrebbe essere riformato solo attraverso una modifica del trattato, un impegno volontario degli Stati membri ad invocare la deroga solo in singoli, limitati casi; nel contempo si rallegra dell'impegno dell'industria di partecipare all'elaborazione di un codice di condotta per gli appalti pubblici della difesa;
14. è consapevole del fatto che le classiche direttive sugli appalti pubblici sono adatte solo in parte agli appalti nel settore degli armamenti con le sue particolarità;
15. ritiene che per la nuova direttiva vadano presi in considerazione strumenti sia vincolanti che opzionali riguardo alla procedura di appalto; reputa che il punto centrale sia quello di assicurare maggiore trasparenza e correttezza nell'aggiudicazione degli appalti; ritiene che oltre alla vera e propria acquisizione dei prodotti si dovranno tenere presenti altri aspetti, come la ricerca e lo sviluppo, gli accordi di compensazione, la manutenzione, le riparazioni, l'integrazione di nuovi dispositivi e l'addestramento;

Giovedì 17 novembre 2005

16. considera essenziale la possibilità di trattative in queste procedure di aggiudicazione, soprattutto quando non si tratta di prodotti standard;
17. considera necessaria, al momento dell'elaborazione della direttiva, un'intensa consultazione dei soggetti interessati, e fa presente fin da ora di uno studio dell'impatto sulle imprese e di uno studio dell'impatto sulle relazioni estere;
18. pone in rilievo la presenza in questo settore di molte piccole e medie imprese (PMI) caratterizzate da alta specializzazione ed efficienza, e vorrebbe ottenere che proprio le PMI che si occupano di tecnologie a duplice uso, militare e civile, possano trarre beneficio dall'apertura del mercato;
19. esorta gli Stati membri a cooperare attivamente con la Commissione alla nuova direttiva e ad incaricare l'Agenzia europea di difesa (EDA) di sviluppare, come primo passo, un codice di condotta per gli appalti pubblici della difesa conforme al disposto dell'articolo 296; ritiene che tale codice dovrebbe applicarsi agli appalti coperti dall'articolo 296 allo scopo di introdurre più concorrenza e maggiore trasparenza nel settore; ritiene necessaria nel contempo la partecipazione dei parlamenti nazionali al processo, nel rispetto del proprio diritto nazionale; reputa altresì opportuno consultare il Parlamento europeo;
20. ritiene che il codice di condotta dovrebbe:
 - a) fornire agli Stati membri un meccanismo di consultazione in relazione alla R&S e agli appalti pubblici,
 - b) definire i prerequisiti per le deroghe a norma dell'articolo 296 e garantire la necessaria trasparenza delle ragioni che giustificano la deroga e la non pubblicazione delle informazioni,
 - c) ispirare le politiche sulla concorrenza transfrontaliera e il trasferimento degli equipaggiamenti di difesa,
 - d) ispirare le norme sulla concorrenza leale e gli aiuti di Stato al fine di evitare le distorsioni della concorrenza,
 - e) fornire criteri per l'ammissibilità e la selezione dei fornitori,
 - f) delineare i criteri per gettare le basi di un mercato europeo per gli equipaggiamenti di difesa, criteri che nel medio periodo potrebbero tradursi in una direttiva sulle armi, le munizioni e il materiale bellico connessi agli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri,
 - g) definire gli orientamenti generali su come gestire le prassi delle compensazioni;
21. esorta la Commissione a collaborare strettamente con l'EDA al fine di definire parallelamente un piano generale dotato di misure d'accompagnamento in settori correlati, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, i trasferimenti e le esportazioni, necessarie per creare condizioni di parità per un'equa concorrenza a livello intraeuropeo e per avere informazioni statistiche attendibili riguardo al mercato;
22. ritiene che i successi nel campo della politica estera e di sicurezza comune e del mercato interno abbiano creato la fiducia necessaria per osare finalmente nuovi passi in questo importante settore;
23. richiama l'attenzione su una serie di ostacoli all'aggiudicazione dei contratti su base concorrenziale che non dipendono dalla problematica degli appalti pubblici in quanto tali, come
 - le restrizioni agli scambi transfrontalieri di armi all'interno dell'UE,
 - l'influenza politica sulle decisioni di aggiudicazione,
 - la forte influenza statale sulle imprese degli armamenti,

Giovedì 17 novembre 2005

- le carenze del controllo sugli aiuti di Stato,
- l'insufficiente cooperazione nel campo della ricerca (anche nella politica di ricerca dell'UE),
- le carenti condizioni di mercato a livello globale,

e invita la Commissione ad adottare idonee misure, parallelamente a questa iniziativa, per affrontare questi problemi;

24. sottolinea la necessità di osservare il principio di precauzione nelle relazioni commerciali con paesi terzi per quanto riguarda sia l'eventuale destinazione delle armi sia le condizioni economiche e sociali e il rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi acquirenti;

25. riconosce che i problemi collegati agli appalti pubblici della difesa nell'UE sono parzialmente riconducibili all'assenza di rapporti effettivamente biunivoci con gli Stati Uniti; pone, pertanto, la questione relativa all'opportunità di raccomandare alle agenzie nazionali per gli appalti pubblici della difesa di effettuare un maggior numero di acquisti europei al fine di rafforzare strategicamente l'industria europea della difesa in taluni settori; è convinto che la nuova legislazione europea in materia di appalti pubblici della difesa non debba essere utilizzata come strumento per permettere agli interessi industriali statunitensi di infiltrarsi unilateralmente nei mercati europei degli appalti pubblici della difesa;

26. ritiene tuttavia nel contempo indispensabile che tutti gli Stati membri adottino e rispettino l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi) adottato dal Consiglio il 25 aprile 2005⁽¹⁾; esorta la Commissione a controllare e valutare l'osservanza di tale elenco;

27. invita la Commissione — di concerto con l'EDA — a presentare proposte a lungo termine su come una migliore connessione dei mercati degli appalti pubblici dell'Unione con quelli degli Stati Uniti e anche di paesi come l'Ucraina nonché, in settori specifici, la Russia, potrebbe consentire, da un lato, una maggiore scelta e, dall'altro, una più efficiente specializzazione;

28. invita la Commissione a esaminare se gli Stati membri classificano come militari, in talune occasioni, gli equipaggiamenti e la tecnologia a doppio uso evitando in tal modo l'applicazione della legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici;

29. pone l'accento sul ruolo guida dell'EDA e degli altri organismi che si occupano attualmente degli appalti nel settore degli armamenti;

30. condivide l'opinione che, ponendo fine alla frammentazione del mercato degli equipaggiamenti di difesa, la competitività dell'industria verrà accresciuta grazie a produzioni in serie più vaste, alla maggiore redditività della ricerca e alla migliore commerciabilità mondiale; sottolinea nel contempo che nei paesi terzi vanno incondizionatamente applicate le restrizioni alle esportazioni che gli Stati membri si sono volontariamente imposti nel 1998 con il codice di condotta per le esportazioni di armi;

31. considera l'apertura dei mercati un presupposto necessario per il rafforzamento di un'industria europea degli armamenti economicamente sostenibile, per lo sviluppo di una base industriale autonoma ed efficiente, per un costo più contenuto dell'acquisizione di armamenti e per la garanzia delle necessarie capacità di difesa; ritiene nel contempo che la concentrazione che si va inevitabilmente instaurando nell'industria degli armamenti debba essere oggetto di un'osservazione e un controllo più attenti, sotto il profilo dell'applicazione della normativa comunitaria sulla concorrenza, da parte della Direzione generale della concorrenza della Commissione, affinché i vantaggi della produzione di massa non siano messi in pericolo da monopoli settoriali e dal potere di mercato delle imprese ad essi collegato;

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 127 del 25.5.2005, pag. 1.